

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Decreto Reale 18 dicembre 1924, che modifica la costituzione del Consiglio Superiore dell'emigrazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Testo Unico della legge sull'emigrazione approvato con Regio Decreto legge 16 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto il Regio Decreto legge 16 novembre 1922 n. 1607 ;

Visto il Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore dell'emigrazione, approvato con Regio Decreto 9 agosto 1911, n. 1086 ;

Viste le proposte fatte dalle Organizzazioni, Enti ed Associazioni precedentemente designate dal nostro Ministro per gli Affari Esteri e le determinazioni adottate ;

Visto altresì il risultato delle elezioni indette per la nomina dei rappresentanti delle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato generale dell'emigrazione ;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei membri deceduti, o scaduti per cessato mandato, nominati col precedente Decreto del giorno 11 marzo 1923 ;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri :

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

**Art. 1.** — La composizione del Consiglio Superiore dell'emigrazione costituito col Regio Decreto 11 marzo 1923, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo detto, resta modificata come segue :

DE MICHELIS Cav. Gr. Cr. S. E. Giuseppe, Commissario Generale dell'emigrazione, quale Delegato del R. Ministro degli Affari Esteri ;

INGIANNI Cav. Gr. Cr. Giulio, Direttore Generale della Marina Mercantile ;

MAROLLA Gr. Uff. Avv. Guido, Direttore Generale del Lavoro e della Previdenza Sociale ;

MIRAGLIA Gr. Cr. Nicola, Direttore Generale del Banco di Napoli ;

MEDOLAGHI Comm. Prof. Paolo, Direttore Generale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali ;

BARGONI Gr. Uff. Foscolo, Direttore Generale della Cassa Nazionale di Assicurazioni per gli infortuni sul lavoro ;

MESSEA Gr. Uff. Dott. Alessandro, Direttore Generale della Sanità Pubblica ;

RAVA On. Prof. Luigi, Senatore del Regno, scelto dal Ministro degli Affari Esteri fra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione.

BOTTAI On. Dott. Giuseppe, Deputato al Parlamento, idem ;

CAPPA On. Avv. Innocenzo, Deputato al Parlamento, idem ;

ROSSONI On. Comm. Edmondo, in rappresentanza della Confederazione Nazionale delle Corporazioni Sindacali fasciste ;

POSTIGLIONE On. Comm. Gaetano, in rappresentanza del Sindacato Italiano delle Cooperative ;

RACHELI On. Comm. Mario, in rappresentanza della Corporazione dei lavoratori della terra ;

GIANNITELLI Cav. Lamberto, in rappresentanza della Confederazione italiana dei lavoratori ;

CHIRI Comm. Avv. Ercole, in rappresentanza della Confederazione Cooperativa italiana ;

VALENTE Comm. Dott. G. Batta, in rappresentanza della Confederazione della Mutualità e delle Assicurazioni Sociali ;

D'ARAGONA On. Lodovico, in rappresentanza della Confederazione Generale del Lavoro ;

QUAGLINO On. Felice, in rappresentanza della Federazione italiana degli operai edili ;

CABRINI On. Angiolo, in rappresentanza della Lega Nazionale delle Cooperative ;

GALLARATI SCOTTI Duca Tommaso, in rappresentanza dell'Associazione per gli interessi morali ed economici del Mezzogiorno d'Italia ;

SANMINIATELLI Conte Cav. di Gr. Cr. Donato, in rappresentanza della Società Nazionale Dante Alighieri ;

CAFASSI Francesco, in rappresentanza delle Istituzioni di assistenza per gli emigranti riconosciute dal Commissariato Generale dell'emigrazione ;

JACINI On. Stefano, Deputato al Parlamento, idem ;

NOVI SCANNI Sig.ra Giuseppina idem ;

MORPURGO On. Barone Gr. Cr. Elio, Senatore del Regno, quale componente la Commissione Parlamentare di Vigilanza ;

SANARELLI On. Gr. Cr. Prof. Giuseppe, Senatore del Regno,  
idem ;

LIBERTINI On. Gr. Cr. Dott. Gesualdo, Senatore del Regno,  
idem ;

DUDAN On. Avv. Alessandro, Deputato al Parlamento,  
idem ;

GENTILE On. Giuseppe, Deputato al Parlamento, idem ;  
BARBARO On. Avv. Michele, Deputato al Parlamento, idem ;  
CIANCARELLI Gr. Uff. Bonifazio, Ministro plenipotenziario  
e capo dell'Ufficio di coordinamento economico del Ministero degli  
Affari Esteri, quale Delegato del Ministero predetto a norma del-  
l'art. 2<sup>vo</sup> capoverso della Legge sull'emigrazione del 13 novem-  
bre 1919 n. 2205 ;

PAULUCCI DE' CALBOLI BARONE Marchese Giacomo, Con-  
sigliere di Legazione, idem ;

**Art. 2** — È nominato Presidente del Consiglio Superiore del-  
l'emigrazione :

l'On. Senatore Luigi RAVA  
e sono nominati Vice-Presidenti del Consiglio predetto :

NOVI SCANNI Sig.ra Giuseppina

ROSSONI Comm. Edmondo.

**Art. 3** — È incaricato dell'Ufficio di Segretario del Consiglio  
il Comm. RUSSO Giovanni, Consigliere dell'emigrazione, che sarà  
coadiuvato dai Consiglieri aggiunti: GENCO Comm. Bernardo  
Attilio e ARENA Comm. Celestino.

**Art. 4** — Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei  
Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei Conti  
il 27 gennaio 1925, reg. II. F. E. fog. 103.*

**Regio Decreto 14 novembre 1924, n. 2267. — Ripartizione  
degli uffici nel Ministero degli affari esteri (Gazz. Uff.  
del 23 gennaio 1925, n. 18).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 settembre 1920, n. 1468 ;  
Visto il R. decreto 3 gennaio 1924, n. 3 ;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 543 ;  
 Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli  
 Affari esteri ;  
 Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La trattazione degli affari concernenti il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, attualmente assegnata all'ufficio II della Direzione generale degli affari politici, commerciali e privati per l'Europa e Levante, sarà devoluta ad un nuovo ufficio distinto con il numero IIIy della stessa Direzione generale.

Art. 2.

La ripartizione degli uffici della Direzione generale affari politici, commerciali e privati di Africa, America, Asia e Australia è modificata come segue :

Ufficio I. — America del Nord ed Australia ;

Ufficio II. — America latina ;

Ufficio III. — Asia ed Africa (salvo le regioni attribuite alla Direzione generale Europa e Levante) ;

Ufficio IV. — Affari privati in America del Nord e in Australia (rogatorie, estradizioni, atti giudiziari, atti di stato civile, pensionati, ricerche nell'interesse di cittadini italiani, successioni di cittadini italiani) ;

Ufficio V. — Affari privati in America latina, Asia e Africa non mediterranea (rogatorie, estradizioni, atti giudiziari, atti di stato civile, pensionati, ricerche nell'interesse di cittadini italiani, successioni di cittadini italiani).

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli* : OVIGLIO.

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 gennaio 1925.*  
*Atti del Governo, registro 232, foglio 175. — GRANATA.*

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1924, col quale sono estese a favore del personale del Commissariato Generale dell'emigrazione le disposizioni di cui al R. D. Legge 25 ottobre 1924, n. 1944, ed al R. D. 20 novembre 1924, n. 1945, contenenti disposizioni per fornire agli impiegati dello Stato alloggi a condizioni favorevoli per mezzo dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati.

#### IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6 del Regio Decreto 18 gennaio 1923, n. 169 ;

Visto il Regio Decreto Legge 25 ottobre 1924, n. 1944, riguardante le disposizioni per fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli ;

Visto il Regio Decreto 20 novembre 1924, n. 1945, che approva le norme per l'esecuzione del R. D. Legge 25 ottobre 1924, n. 1944; suddetto ;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione ;

#### DECRETA :

**Articolo unico.** — Sono estese al personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni, di cui ai Regi Decreti 25 ottobre 1924, n. 1944, e 20 novembre 1924, n. 1945, riguardanti l'Istituto per le case degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 15 dicembre 1924.

MUSSOLINI.

**Regio Decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.** — Disposizioni per fornire agli impiegati dello Stato civili e militari alloggi a condizioni favorevoli. (*Gazz. Uff.* del 9 dicembre 1924, n. 286).

#### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

#### RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, riguardante l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ;

Visto il testo unico approvato col R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e successive disposizioni sulle case popolari ed economiche ;

Visto l'art. 33 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, riguardante la capitalizzazione degl'interessi sui mutui edilizi ;

Visto il R. decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2412, portante nuovi provvedimenti sull'edilizia popolare;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1357, portante provvedimenti per le città di Messina e di Reggio Calabria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, con preferenza per quelli dei gradi minori, alloggi a condizioni favorevoli nelle città capo luoghi di Provincia, si provvederà per mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati statali avente personalità giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle Amministrazioni di Stato ai soli effetti fiscali.

L'Istituto predetto avrà sede in Roma e rappresentanza nelle altre città capoluoghi di Provincia dove sia necessario che esso svolga la sua azione.

#### Art. 2.

L'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, di cui all'articolo 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, continuerà ad avere bilancio ed amministrazione propria per tutto quanto è connesso con le costruzioni eseguite, in corso di costruzione o finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

L'Istituto cooperativo predetto funzionerà altresì come sezione dell'Istituto nazionale per la città di Roma di cui all'art. 1 e per lo scopo di cui all'articolo stesso.

L'ordinamento dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma sarà modificato con decreto Reale ai sensi dell'art. 5, 2° capoverso, del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318.

#### Art. 3.

L'Istituto nazionale di cui all'art. 1 sarà amministrato da un Comitato centrale composto di un presidente, nominato dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, di un rappresentante:

della Cassa depositi e prestiti;

di ognuno dei due Ministeri medesimi e di quello dell'economia nazionale;

di ciascuno degli Enti finanziatori indicati nel successivo art. 4;

del presidente dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, che sarà vice-presidente dell'Istituto nazionale, e di un ispettore superiore del Genio civile.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale nei capoluoghi di Provincia sarà costituita da un Comitato provinciale con sede presso l'Intendenza di finanza e presieduto dall'intendente e composto da un giudice designato dal presidente del Tribunale, dall'ingegnere capo del Genio civile e del sindaco o di loro delegati.

#### Art. 4.

La Cassa di risparmio per le Provincie lombarde, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro e il Monte dei Paschi di Siena sono autorizzati a versare in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, le somme occorrenti ad integrare quelle delle quali potrà disporre la Cassa depositi e prestiti per la costruzione delle case di cui all'art. 1 fino a raggiungere, per ora, l'importo complessivo di L. 500.000.000 aumentabili gradualmente con disposizioni da adottarsi per decreto Reale.

Il saggio d'interesse sulle somme, che la Cassa depositi e prestiti destinerà per l'operazione di cui trattasi, sarà del 4,50 per cento.

Le somme che saranno versate in conto corrente dagli altri Istituti sopra indicati frutteranno un interesse non superiore al 5,25 per cento netto con decorrenza dal giorno dell'invio graduale di esse da farsi su richiesta della Cassa depositi e prestiti, e saranno rimborsate di mano in mano che essa le riscuoterà dall'Istituto mutuario ai sensi dei seguenti articoli 5 e 11.

#### Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti, valendosi delle somme indicate nel precedente art. 4, è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale di cui all'art. 1, per costruzione di case, mutui fino all'ammontare complessivo di L. 500.000.000 come all'art. 4, con ammortamento in 50 anni e al saggio d'interesse che risulterà dalla media tra il 4,50 per cento e gli interessi passivi del conto corrente stabilito dallo stesso art. 4.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui anzidetti è fissata dal 1° gennaio successivo all'ultimazione delle case, constatata da organi tecnici governativi.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati a norma dell'art. 33 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare.

#### Art. 6.

I mutui di cui al precedente articolo saranno garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni, non che da ritenuta sullo stipendio dei locatari, pari alla rata mensile dell'affitto.

La concessione e la somministrazione dei mutui sarà fatta dalla Cassa, con le norme del proprio Istituto sul nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, che approverà i progetti e riconoscerà la regolarità dei certificati di pagamento da rilasciarsi dall'ufficio tecnico dell'Istituto mutuario in base agli stati dei lavori.

#### Art. 7.

La proprietà delle case è dell'Istituto nazionale creato col presente decreto.

Lo Stato concorrerà col pagamento della sola quota di capitale compresa nelle annualità di estinzione dei mutui cinquantennali, mediante appositi stanziamenti nel bilancio dei lavori pubblici.

#### Art. 8.

L'importo del canone di affitto di ciascun alloggio sarà costituito della rispettiva rata d'interesse, della quota proporzionale per manutenzione e spese generali e della quota occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali sfiti, svalutazioni e altri oneri imprevisi.

Il canone d'affitto decorrerà dal giorno in cui l'alloggio è dato in concessione all'impiegato e cesserà il giorno in cui l'impiegato trasferito dovrà raggiungere la nuova residenza.

L'ordine di trasferimento dell'impiegato vale di pieno diritto come atto esecutivo di sfratto a tutti gli effetti di legge; e pari effetto avranno le ordinanze di rescissione o fine del contratto nei casi da indicarsi col decreto Reale di cui al successivo art. 15.

#### Art. 9.

Presso la Cassa depositi e prestiti sarà costituito un fondo per la concessione di un contributo destinato a mitigare le quote di fitto di cui all'art. 8 in proporzione ai maggiori costi delle costruzioni secondo che delibererà il Comitato centrale dell'Istituto nazionale.

Il fondo di cui sopra sarà costituito di un contributo di L. 5.500.000 annue da erogarsi dall'*Opera di previdenza* a favore degli impiegati civili e militari dello Stato.

Per diminuire il costo di costruzione potranno essere assegnate, a titolo gratuito, aree demaniali nelle città ove sia possibile destinarne a tale scopo. In mancanza si pro-

cederà all'espropriazione forzata per pubblica utilità con le norme stabilite dalla legge 15 gennaio 1855, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

In relazione agli alloggi che potranno essere assegnati agli impiegati degli Enti finanziatori come all'ultima parte dell'art. 10, alle rispettive quote di affitto non sarà applicato il contributo di cui al presente articolo, quando non trattisi di impiegati dello Stato.

#### Art. 10.

Le case costruite dall'Istituto nazionale coi mezzi di cui al presente decreto saranno date in affitto agli impiegati dello Stato dando la precedenza a quelli forniti di minore stipendio.

Le case potranno anche essere date in affitto ai pensionati dello Stato, preferibilmente a quelli che, in qualità di impiegati, sono stati inquilini dell'Istituto, nonchè agli impiegati degli Enti finanziatori di cui al precedente art. 4 limitatamente però per questi ultimi ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascun Ente.

Ai pensionati si potranno dare soltanto gli alloggi sfiti per mancanza di impiegati ai quali assegnarli.

#### Art. 11.

L'Istituto nazionale provvederà :

1) Per gli edifici da esso costruiti :

a) alla riscossione degli affitti delle case di cui al presente decreto ;

b) al versamento alla Cassa mutuante delle rate mensili d'interessi afferenti ai mutui concessi ;

c) alla sorveglianza tecnica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, nonchè a tutti i compiti tecnici, amministrativi e contabili per assicurare lo svolgimento del programma e la conservazione della proprietà delle case ;

2) Per le case costruite dalle cooperative edilizie fuori Roma finanziate direttamente dalla Cassa depositi e prestiti, alla manutenzione straordinaria tutte le volte che ne sia richiesto dalla Commissione di vigilanza indicata nell'art. 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412. All'uopo sarà impiegato il fondo di cui all'art. 16 dello stesso Regio decreto-legge e della costituzione di tale fondo si accerterà, caso per caso, anche l'Istituto nazionale.

#### Art. 12.

Per le costruzioni in Roma i compiti indicati nel precedente articolo saranno demandati all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, anche come sezione dell'Istituto nazionale.

#### Art. 13.

Fino a quando l'Istituto nazionale non si troverà in efficienza per modo da poter fronteggiare le spese di amministrazione con le quote comprese nelle pigioni delle case ai termini del precedente art. 8, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare — sui mutui — all'Istituto nazionale la spesa occorrente, in base a nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici.

L'Istituto giustificherà quindi la spesa mediante rendiconto da approvarsi dal Ministero stesso, sentito il proprio ufficio delle case popolari.

Nel periodo precedente alla riscossione dei fitti, l'Istituto dovrà funzionare presso la sede dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati, al quale rimborserà la quota di spese, servendosi di parte delle anticipazioni di cui sopra.

#### Art. 14.

Dai provvedimenti di cui al presente decreto sono esclusi gli impiegati statali delle città di Messina e di Reggio Calabria, per i quali esistono disposizioni speciali emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908 ed ai quali gli alloggi saranno dati, d'ora innanzi, unicamente in affitto, e sono esclusi anche i ferrovieri per cui esistono pure provvidenze speciali.

## Art. 15.

Con decreto Reale su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici sarà provveduto alle norme per la esecuzione del presente decreto. Con le norme stesse saranno stabiliti i tipi di alloggi economici che si dovranno costruire con i finanziamenti di cui al presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — SARROCCI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 5 dicembre 1924.

Atti del Governo, registro 231, foglio 43. — GRANATA.

**Regio Decreto 20 novembre 1924, n. 1945. — Approvazione delle norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944;

Visto il testo unico 30 novembre 1919, n. 2318;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## CAPO I.

## Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, creato con decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, può, pel raggiungimento dei suoi fini, compiere le seguenti operazioni:

- 1) Acquistare terreni e renderli edificabili;
- 2) Ricevere le aree o complessi di aree edificatorie ceduti dal Demanio dello Stato a norma dell'art. 7 del suindicato decreto-legge;
- 3) Costruire od, eccezionalmente, acquistare o rilevare, da altri Enti, case, e provvedere a quanto occorre per l'adattamento, la manutenzione e la loro buona conservazione;
- 4) Contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti.

## Art. 2.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale compete al presidente.

L'Istituto può valersi per la consulenza e la rappresentanza e difesa giudiziaria della Regia avvocatura erariale, e per la direzione dei lavori e la manutenzione degli stabili

può valersi della facoltà di cui al R. decreto 2 dicembre 1920, n. 1790, concernente la vigilanza tecnica sulle costruzioni di case popolari ed economiche.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle finanze per la gestione amministrativa e finanziaria, ed è considerato come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

#### Art. 3.

L'Istituto costruirà, o, eccezionalmente, acquisterà case di abitazione che abbiano i requisiti di case popolari ed economiche secondo le leggi in vigore.

Salvo casi eccezionali, le case saranno costruite coi sistemi intensivi e col criterio di assicurare la più grande economia di spese e di utilizzare lo spazio, in modo da alloggiare il maggior numero possibile di impiegati.

Sono quindi vietati adattamenti non economici secondo il regolamento interno.

#### Art. 4.

Gli alloggi saranno dati in affitto mediante contratti a termine rinnovabili. Dovranno essere abitati esclusivamente dal locatore e dalle persone che risultano a suo carico e conviventi.

Chi aspira ad ottenere un alloggio nelle case dell'Istituto nazionale dovrà presentare domanda, a far tempo dal giorno che sarà stabilito dal Comitato centrale.

I richiedenti sono prenotati in appositi registri secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Nessuno potrà ottenere o conservare la iscrizione su tale registro se non possieda i requisiti richiesti per ottenere l'alloggio nelle case dell'Istituto nazionale, oppure se egli o il coniuge sia proprietario di case nel Comune di sua residenza od occupi, a qualsiasi titolo, case di cooperative o di pubblici istituti edilizi.

#### Art. 5.

Possono ottenere alloggi nelle case dell'Istituto soltanto gli impiegati governativi di ruolo, gli ufficiali in attività di servizio, quelli della Real Casa e del Magistero Mauriziano.

Per gli impiegati degli Enti finanziatori valgono le disposizioni dell'art. 10 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n° 1944.

Le case possono essere locate ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi di sfitti per mancanza di richieste d'impiegati in attività di servizio.

#### Art. 6.

Gli alloggi saranno dati in affitto dalle rappresentanze dell'Istituto che stabiliranno la misura del canone in base ai criteri sanciti nell'art. 8 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e secondo le istruzioni che al riguardo verranno date dal Comitato Centrale dell'Istituto.

I canoni delle case costruite in una stessa città, in epoche ed a costo diverso, dovranno essere in massima perequati tenendo conto delle loro speciali condizioni.

#### Art. 7.

Negli affitti dovrà darsi la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio ed aventi famiglia a carico.

Saranno anche titoli di preferenza, a giudizio insindacabile dell'Istituto, le seguenti condizioni:

a) che l'impiegato sia trasferito da altra sede dove abitava già una casa dell'Istituto nazionale, oppure che sia stato trasferito per disposizione di legge da un a ad altra sede l'ufficio al quale l'impiegato appartiene;

b) che abbia famiglia più numerosa;

c) che sia privo di alloggio in locazione diretta;

d) che sia iscritto da maggior tempo nel libro delle prenotazioni.

A parità di stipendio e di componenti la famiglia, saranno preferiti gli impiegati che siano stati combattenti e i mutilati di guerra.

## Art. 8.

Sarà motivo di anticipata rescissione del contratto :

- a) il trasferimento ;
- b) l'uso irregolare della casa ;
- c) la destituzione e le volontarie dimissioni dall'impiego, nonchè la morte dell'impiegato.

Se però l'impiegato deceduto lasci la vedova o i figli minorenni, le rappresentanze dell'Istituto, tenute presenti le particolari circostanze del caso, avranno la facoltà di mantenere l'affitto per il tempo necessario a procurarsi l'alloggio e in ogni caso non oltre sei mesi dalla morte dell'impiegato.

La rescissione o la fine del contratto nei casi di cui alle lettere a), b), c) suindicate, saranno dichiarate dal presidente dell'Istituto Nazionale o dai presidenti delle rappresentanze con motivate ordinanze, sentiti i rispettivi Comitati.

Le ordinanze valgono come titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.

## Art. 9.

Alla riscossione degli affitti si provvede con ritenuta sugli stipendi.

Ove, per una qualsiasi ragione, la ritenuta non sia possibile o sufficiente, verrà applicata la procedura di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

## Art. 10.

Sono organi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali :

- a) il Comitato centrale di amministrazione ;
- b) la Giunta esecutiva ;
- c) i Comitati provinciali di rappresentanza.

Le prestazioni dei membri di tali organi sono gratuite e si farà solo luogo al pagamento delle spese sostenute e di studi necessari al loro adempimento.

## Art. 11.

Il Comitato centrale di amministrazione è convocato dal presidente e si aduna in Roma.

Di esso farà parte un segretario generale nominato dal Comitato centrale.

Tale nomina dovrà essere comunicata ai Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, per la ratifica.

Al segretario generale non è applicabile l'ultimo comma dell'art. 10.

Il Comitato è chiamato a deliberare :

- a) sul regolamento interno ;
- b) sul bilancio preventivo e su quello consuntivo ;
- c) sui programmi di costruzione ;
- d) sull'ordinamento dell'ufficio tecnico e di quello amministrativo sia presso il Comitato centrale, e, occorrendo, presso le rappresentanze provinciali ;
- e) su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano particolare importanza per l'Istituto ;
- f) sull'opportunità di avvalersi dell'opera di preesistenti Istituti che abbiano svolto notevole e regolare attività nel campo dell'edilizia popolare.

## Art. 12.

La Giunta esecutiva si compone del presidente del Comitato centrale, del vice-presidente, dei rappresentanti la Cassa depositi e prestiti e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'economia nazionale, di un rappresentante degli Enti finanziatori designato dal Comitato centrale e del segretario generale.

Alla Giunta esecutiva spetta di decidere su tutti gli affari di ordinaria amministrazione in base alle direttive di massima deliberate dal Comitato.

## Art. 13.

I Comitati provinciali di rappresentanza saranno costituiti a norma delle prescrizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, man mano che esso potrà estendere la sua azione nei vari capoluoghi.

Ogni Comitato avrà un segretario nominato dall'intendente di finanza fra gli impiegati statali del capoluogo di Provincia.

## Art. 14.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre. Il bilancio preventivo sarà approvato entro dicembre: il conto consuntivo entro marzo.

Il bilancio riepilogherà tutte le entrate e le spese preventivate od accertate nell'esercizio, compresi i conti di costruzioni e comprenderà gli stanziamenti per la riserva patrimoniale, per la riserva di garanzia e per i fondi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

È esclusa qualunque spesa od erogazione non direttamente rivolta ai fini del presente decreto.

## Art. 15.

Le somme strettamente occorrenti per il servizio giornaliero di cassa, nei limiti da determinarsi col regolamento interno, saranno depositate in conto corrente presso un istituto pubblico di credito. Le disponibilità finanziarie saranno investite in titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo Stato o versate in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti.

## Art. 16.

Avverso i provvedimenti delle rappresentanze dell'Istituto è ammesso ricorso alla Giunta del Comitato centrale che deciderà inappellabilmente.

## Art. 17.

Un Collegio di revisori di conti composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti da nominarsi rispettivamente dai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale, avrà il compito di esaminare i registri di contabilità e metterli in confronto coi documenti giustificativi facendo presenti le eventuali osservazioni al presidente dell'Istituto nazionale, di rivedere il bilancio consuntivo e di fare la relazione al Comitato centrale.

## CAPO II.

*Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.*

## Art. 18.

L'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, comprende due gestioni:

a) azienda propria;

b) sezione, per Roma, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Saranno tenuti conti e bilanci separati per ciascuna gestione. Ma i servizi amministrativi e tecnici saranno comuni.

## Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cui restano devolute le attribuzioni già spettanti all'assemblea dei delegati, è composto del presidente e di:

a) sei membri elettivi;

b) un funzionario delegato dal Ministero delle finanze;

c) un ingegnere del corpo reale del Genio civile delegato dal Ministero dei lavori pubblici.

I due membri di diritto di cui alle lettere b) e c) faranno parte del Comitato esecutivo, Il Collegio dei Sindaci è costituito di tre titolari e di due supplenti. Un sindaco titolare e un supplente sono eletti dai soci: un titolare e un supplente sono designati dalla Cassa depositi e prestiti e l'altro sindaco titolare dal Ministero delle finanze.

I consiglieri ed i sindaci elettivi saranno nominati direttamente dai soci con le norme dello statuto.

Per quanto riguarda la rappresentanza dell'Istituto nazionale nella città di Roma, il Comitato dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati è costituito dal presidente e dai consiglieri di nomina governativa.

#### Art. 20.

Gli articoli 2 e 15 del presente decreto si applicano anche all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma al quale si applicano pure gli ultimi due capoversi dell'art. 8 nei casi di rescissione da stabilirsi dallo statuto.

#### Art. 21.

All'assegnazione degli appartamenti l'Istituto provvederà:

- a) secondo i propri ordinamenti per tutti gli edifici di sua proprietà;
- b) secondo gli ordinamenti e le istruzioni dell'Istituto nazionale per le case di proprietà dell'Istituto stesso.

#### Art. 22.

Entro quattro mesi si provvederà:

- a) alla riforma dello statuto dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 2150), al fine di coordinarlo col presente decreto, unificare, le graduatorie di prenotazione e provvedere a quanto altro occorre al migliore ordinamento dell'Ente;
- b) alla revisione dell'elenco dei soci dell'Istituto, dal quale saranno anche eliminati quanti si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente decreto od abbiano alloggi in edifici di cooperative edilizie costruiti con contributo statale o dell'Istituto delle case popolari, e vi saranno compresi quegli impiegati mutilati di guerra per i quali esista speciale designazione fatta dalla Cassa depositi e prestiti in occasione di mutui già concessi.

#### Disposizioni generali.

#### Art. 23.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Fino a quando non siano rinnovati i membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma, i sindaci ora in carica resteranno in funzione e l'amministrazione sarà affidata ad una Commissione straordinaria composta del presidente dell'Istituto, di un delegato della Cassa depositi e prestiti e uno del Ministero dei lavori pubblici e dei due consiglieri in carica più anziani dell'Istituto, l'uno della categoria inquilini e l'altro della categoria non inquilini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — SARROCCI — NAVA.

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1924.  
Atti del Governo, registro 231, foglio 44. — Granata.

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

---

### Disposizioni varie riguardanti il personale di ruolo.

Con Decreto Ministeriale 25 novembre 1924 :

*Scarlati* Guido, usciere, trasferito da Bardonecchia al costituendo Ufficio di emigrazione di Udine dal 1° Dicembre 1924.

Con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1924 :

*Labriola* Gr. Uff. Franz Alberto è promosso, per merito comparativo, Consigliere dell'emigrazione di I<sup>a</sup> classe ed è collocato nel grado quinto della tabella di classificazione di cui all'allegato I del Regio Decreto Legge 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Con Decreti Ministeriali 31 dicembre 1924 e 28 gennaio 1925.

*Poggi* Comm. Cesare ; *Villari* Comm. Dr. Luigi sono promossi, per merito comparativo, Consiglieri dell'emigrazione di II<sup>a</sup> classe e sono collocati in soprannumero nel grado sesto della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con decorrenza dal 1° febbraio 1925.

Con Decreti Ministeriali 31 dicembre 1924 :

*Ferrino* Cav. Uff. Tito è promosso, per merito comparativo, Segretario Capo di Ragioneria ed è collocato nel grado ottavo della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D.L. 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

*Collari* Cav. Arturo ; *Ferrero* Cav. Antonio sono promossi, per merito comparativo, archivisti capi e sono collocati nel grado nono della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R.D.L. 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

*Parmegiani* Cav. Tancredi ; *Rebecca* Cav. Domenico ; *De Rosa* Cav. Giuseppe ; *Vitelli* Cav. Raffaele ; *Girardi* Cav. Adolfo ; *Sanchez* Cav. Giuseppe sono promossi, per merito comparativo, Primi Archivisti, e sono collocati nel grado decimo della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R.D.L. 26 giugno 1924, n. 1603 con lo stipendio inerente al grado stesso e con la decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Con Decreto Ministeriale 28 gennaio 1925 :

*Majetta* Pietro, applicato, già destinato con Decreto Ministeriale 5 agosto 1924 a prestare servizio presso l'Ufficio di emigrazione di Ventimiglia, è destinato a datare dal 15 febbraio 1925 in temporanea missione presso l'Ufficio di emigrazione di Torino.

Con Decreto Ministeriale 28 gennaio 1925 :

*Molari* Emilio, applicato, già destinato con Decreto Ministeriale 16 settembre 1924 a prestare servizio presso il R. Ufficio di emigrazione di Milano, è destinato a datare dal 15 Febbraio 1925 in temporanea missione presso il R. Ispettorato dell'emigrazione di Palermo.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 8 DICEMBRE 1924, N. 70.

## OGGETTO

Influenze delle migrazioni di ritorno dall'estero sulle condizioni igienico-sanitarie del Regno.

*Ai Signori Ufficiali Sanitari delle provincie di Milano, Torino, Trieste, Genova, Napoli, Palermo, ecc.*

È intendimento di questo Commissariato generale dell'emigrazione di studiare se e quali influenze hanno gli emigranti che ritornano dall'estero sulla salute pubblica del Regno, ed integrare dati statistici sanitari, già in nostro possesso, con osservazioni pratiche. Queste notizie possono dare soltanto i sanitari, che hanno il loro campo di lavoro in centri eminentemente emigratori.

Ci rivolgiamo quindi alla S. V. I. perchè voglia cortesemente rispondere sui quesiti seguenti, corredandoli di tutte le osservazioni che saranno ritenute utili, e di ogni pratica proposta di difesa sociale, che si reputi necessaria.

A. — Se e quanto delle migliorate condizioni igieniche generali del paese è dovuto :

a) all'emigrazione ;

b) all'emigrante che ritorna :

1° Si nota un miglioramento nelle condizioni igieniche generali del paese nell'ultimo ventennio ?

2° una maggiore pulizia : a) personale, b) delle case, c) generale ?

3° una diminuzione o scomparsa di ectoparassiti ?

4° un miglior tenore di vita ?

5° una migliore e più completa alimentazione ?

6° una più larga conoscenza delle elementari norme igieniche ?

B. — Quanta e quale può essere stata su ciò l'influenza dell'emigrazione ?

C. — Condizioni sanitarie dell'emigrante che ritorna ed eventuale ripercussione sui nuclei familiari :

- |    |                |                             |
|----|----------------|-----------------------------|
| 1° | È in aumento : | la tubercolosi ?            |
| 2° | » » »          | la sifilide ?               |
| 3° | » » »          | il tracoma ?                |
| 4° | » » »          | la malaria ?                |
| 5° | » » »          | l'alcoolismo ?              |
| 6° | » » »          | il tabagismo                |
| 7° | Sono » »       | le malattie professionali ? |
| 8° | » » »          | le malattie esotiche ?      |
| 9° | È » »          | la lebbra ?                 |

Si è notato nell'ultimo ventennio il sorgere di malattie localmente sconosciute ?

Quale, se mai, ne può essere la causa ?

D — Quanta e quale influenza si può logicamente attribuire al ritorno di emigranti malati sul variare della morbilità nei riguardi delle malattie soprascritte ?

Sarei grato se la S. V. I. volesse farmi pervenire monografie, pubblicazioni, statistiche, fotografie, e in genere tutte le indicazioni che possano riguardare gli argomenti di cui sopra.

Nella pubblicazione di tale studio che verrà fatta a cura di questo Commissariato generale dell'emigrazione sarà accennato al particolare contributo apportato dalla classe sanitaria italiana e dalla S. V. I.

Con ringraziamenti e distinti ossequi. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 20 DICEMBRE 1924, N. 73.

OGGETTO

Tassa per gli atti di richiamo di membri di famiglie agrarie.

*Ai RR. Consoli d'Italia in Francia, e per conoscenza :*

*Al R. Ufficio dell'emigrazione italiana a Parigi. — Ai Patronati di assistenza per gli emigranti italiani in Francia. — Ai RR. Uffici dell'emigrazione e Delegati provinciali dell'emigrazione nel Regno. — Agli Istituti di assistenza agli emigranti nel Regno.*

Risulta che numerosi capi di famiglia già collocati in Francia per lavori agricoli, come mezzadri, come coloni e come salariati giornalieri per lavori di campagna, allorchè si rivolgono ai vari Consolati in Francia per richiamare i loro congiunti (moglie e figli), sono costretti a corrispondere la somma di lire dieci oro per ottenere il visto consolare sugli atti di chiamata.

Poichè i predetti membri di famiglia di lavoratori agricoli sono da considerarsi anch'essi veri e propri emigranti che espartiano a scopo di lavoro, per completare il nucleo familiare richiesto, con regolare contratto di lavoro, per la coltivazione della tenuta

agricola, si ritiene che gli atti di richiamo che si riferiscono a questa speciale categoria di connazionali debbono essere considerati come altrettanti documenti di chiamata a scopo di lavoro. E questi documenti debbono perciò essere vidimati in esenzione della tassa di lire 10 oro, in base alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 5 aprile 1923 n. 700, oggetto della circolare n. 62 del R. Ministero Affari Esteri del 13 agosto 1923.

Gli atti predetti però sono sempre sottoposti alla tassa stabilita dall'Art. 35 del Testo Unico della Legge sull'emigrazione e la tassa di cinque franchi deve essere naturalmente percepita per ogni membro di famiglia (moglie e figli) di età superiore ai 15 anni, colla apposizione e annullamento delle prescritte marche sul documento che deve giustificare l'ingresso in Francia dei famigliari richiesti. — **Mussolini.**

CIRCOLARE 21 DICEMBRE 1924, N. 74.

OGGETTO

Richiesta di dati circa l'analfabetismo.

*Ai RR. Delegati provinciali dell'emigrazione.*

Questo Commissariato generale, mentre provvede intensamente a valorizzare la mano d'opera nostra, istruendola ed educandola con corsi agricoli ed industriali, non estende la sua attività alla istruzione elementare. E ciò, perchè non vuole nè può disperdere le proprie energie in troppi intenti; ma contro l'analfabetismo lotta contribuendo all'attività dell'Ente nazionale istituito per combatterlo.

Perchè questo Ente possa convergere la sua attenzione e la sua attività nei punti dove maggiore è il bisogno, prego la S. V. di riferirmi circa la percentuale di analfabeti nella Provincia e circa quanto si fa e si potrebbe fare per diminuirne il numero. **De Michelis.**

CIRCOLARE 21 DICEMBRE 1924, N. 75.

OGGETTO

Richiesta di dati relativi all'attività svolta dagli uffici dei Delegati provinciali.

*Ai Sigg. Delegati provinciali dell'emigrazione.*

Allo scopo di poter avere dagli Uffici dipendenti notizie sulla loro attività durante l'anno in corso, invito le SS. LL. a far pervenire a questo Commissariato generale, non oltre il 10 Gennaio p. v., una breve relazione sull'attività svolta.

La materia da trattare nella relazione dovrà essere ripartita come segue:

a) Mercato del lavoro (aumento o diminuzione della disoccupazione rispetto agli anni precedenti: professioni dominanti fra i disoccupati).

b) Movimento emigratorio (per quali paesi vi è maggiore tendenza ad emigrare?).

c) Emigrazione clandestina (Numero delle denunce da parte delle SS. LL. o da parte delle Autorità di polizia, dei procedimenti definiti e loro esito, dei procedimenti in corso. Cooperazione da parte delle Autorità di P. S. e dei RR. CC.).

d) Istruzione professionale degli emigranti (Corsi istituiti dal Commissariato o da altri enti privati. Svolgimento ed esito).

e) Cattedra ambulante dell'emigrazione (Numero dei comuni visitati. Efficacia dell'Istituzione).

f) Arruolamento di mano d'opera per l'estero (Numero degli operai arruolati isolatamente o in comitiva da parte delle SS. LL.).

g) I. C. L. E. (propaganda svolta dalle SS. LL. e opinione pubblica al riguardo).

h) Altri argomenti speciali in relazione alle peculiari esigenze delle Provincie assegnate.

Raccomando vivamente l'immediata esecuzione della presente richiesta. Mi diano assicurazione. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 24 DICEMBRE 1924, N. 76.

OGGETTO

Emigrazione in Australia.

*RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno, per notizia: Ai RR. Uffici dell'emigrazione nel Regno. — Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

In seguito al quesito che alcuni Uffici Circondariali di P. S. hanno posto a questo Commissariato generale relativamente alla Circolare in data 11 luglio u. s. n. 3245/11900/A. 2, del Ministero dell'Interno, si ritiene opportuno di far presente che l'obbligo della scorta di denaro, ivi prevista, nella misura di cinque sterline, non è, *di per sè*, sufficiente per autorizzare l'emigrazione in Australia dei nostri lavoratori.

Oltre a questa scorta *minima* di denaro è, infatti, necessario che l'emigrante abbia con sè un *contratto di lavoro* assicurato, che gli garantisca l'immediato collocamento al suo arrivo nel Dominio.

In mancanza di tale documento l'emigrante, che desidera dedicarsi all'agricoltura ed abbia la preparazione necessaria per riuscirci, deve dimostrare di avere seco una somma sufficiente, di **ALMENO QUARANTA STERLINE**, di cui possa disporre per superare le prime difficoltà e trasferirsi poi al luogo di destinazione, dove avrà potuto proficuamente occuparsi.

Si fa presente, nell'occasione, che le condizioni attuali dell'Australia non permettono nè promettono largo impiego di mano d'opera straniera.

Prima di avventurarsi in un viaggio lungo e costoso occorre, perciò, che il nostro emigrante abbia precise e sicure direttive, avvertendo che è sempre preferibile richiedere ed attendere l'atto di chiamata da una persona del posto.

Per coloro che non si trovassero in queste condizioni, gli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco si regoleranno a seconda delle disposizioni in precedenza dettate.

Comunque gli Uffici Circondariali di P. S. NON dovranno giammai rilasciare il passaporto per quella destinazione se non quando venga esibito il *certificato di assicurato imbarco*, con le formalità in uso.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente. — **De Michelis.**

#### CIRCOLARE 12 GENNAIO 1925, N. 2.

##### OGGETTO

##### Rapporto settimanale.

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco. — Ai Capi degli Uffici dell'emigrazione nel Regno.*

Debbo rilevare, con rammarico, che non tutti gli Uffici dipendenti da questo Commissariato generale si sono finora attenuti alle disposizioni della circolare n. 53, relativa all'invio settimanale di notizie concernenti il mercato del lavoro ed il movimento emigratorio.

A cominciare dal corrente anno esigo pertanto, che tali Uffici ottemperino, tutti indistintamente e regolarmente, alla predetta disposizione, per evitare ineccezionali provvedimenti. — **De Michelis.**

#### CIRCOLARE 24 GENNAIO 1925, N. 5.

##### OGGETTO

##### Arruolamento di operai per l'estero.

*Ai RR. Ispettorati e Uffici dell'emigrazione. — Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno.*

L'uso invalso da parte di non pochi Uffici e Delegati provinciali dell'emigrazione di far eseguire *direttamente* dagli Istituti ed Enti privati di Assistenza agli emigranti i reclutamenti collettivi di nostri operai per l'estero, lasciando loro piena libertà nelle operazioni di ingaggio, ha dato e continua a dare luogo a seri e gravi inconvenienti che, nell'interesse del buon andamento del servizio e per il prestigio stesso di questa Amministrazione, occorre assolutamente eliminare.

A tal uopo dispongo che, d'ora innanzi i dipendenti *Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione e i Delegati provinciali* procedano direttamente e sotto la loro responsabilità alla scelta e all'ingaggio degli operai numericamente richiesti dalle imprese e ditte straniere — con domande-contratto collettive.

Gli Istituti od Enti privati di assistenza dovranno — dietro richiesta degli Uffici e Delegati stessi — limitarsi a comunicare i nominativi richiesti di volta in volta togliendoli dagli elenchi contenenti le generalità complete e gli indirizzi precisi degli operai disposti a collocarsi all'estero, distinti per categorie di mestiere, che essi, Istituti ed Enti, compilano. Ma tutte le operazioni relative alla scelta e all'ingaggio dei lavoratori e soprattutto la compilazione e la firma degli estrattini-contratto da consegnarsi dai singoli operai dovranno essere espletate direttamente ed esclusivamente dai Regi Uffici e dai Delegati ai quali il reclutamento viene affidato.

Gli Istituti e gli Enti privati, sono responsabili del reclutamento difettoso: devono, cioè, fornire operai secondo la specialità e condizioni richieste. Ove manchino a questo dovere saranno eliminati dalla funzione del reclutamento.

Ad eliminare poi i numerosi reclami delle ditte richiedenti per il fatto che gli operai — pur di espatriare — accettano qualsiasi offerta di lavoro, sebbene non appartengano alla speciale categoria richiesta, e per evitare che questi nostri lavoratori, giunti a destinazione corrano il rischio di vedersi respinti per incapacità professionale e di essere costretti ad accettare salari più bassi di quelli fissati nei contratti per la speciale categoria indicata, i RR. Uffici e Delegati provinciali faranno firmare dagli operai al momento dell'ingaggio, una dichiarazione dalla quale risulti:

- 1) che hanno presa conoscenza delle condizioni di lavoro offerte;
- 2) che appartengono realmente alla speciale categoria del mestiere richiesto;
- 3) che accettano integralmente le condizioni del contratto.

Sarà cura degli Istituti ed Enti privati e dei Delegati di fornire largamente agli interessati le notizie riferentisi al numero ed alle condizioni di cui al numero tre.

Rammento infine a tutti gli Uffici dipendenti che gli arruolamenti di nostra mano d'opera per l'estero devono essere espletati con la maggiore possibile sollecitudine e in un periodo di tempo non superiore al massimo a tre settimane dalla data della relativa autorizzazione da parte di questo Commissariato generale, potendo le ditte richiedenti, alla scadenza di detto termine, rifiutarsi di accettare gli operai reclutati.

Prego accusare ricevuta della presente e darmi assicurazione dell'esatto adempimento. — **De Michelis.**

# BIBLIOGRAFIA

## EMIGRAZIONE

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION LÉGALE DES TRAVAILLEURS. Section italienne. — *Le problème des travailleurs intellectuels en Italie.* — Imprimerie Riccardo Garzoni, Rome, 1924.

Il fascicoletto contiene la nota sul problema dei lavoratori intellettuali in Italia, presentata dalla Sezione italiana alla Sessione del Comitato internazionale dell'Associazione per la lotta contro la disoccupazione (Praga, 30 settembre 1924).

La nota è stata redatta dal dott. Vincenzo Castrilli, che a più riprese si è occupato dell'argomento, e illustra fra l'altro l'opera spiegata dal Commissariato generale dell'emigrazione pel collocamento all'estero dei professionisti italiani.

*Albores* (rivista mensual): *Visita de S. A. R. Humberto de Piemonte a los Colegios Salesianos, Republica Argentina.* — Agosto de 1924.

L'elegante fascicolo d'agosto di *Albores*, riccamente illustrato, reca un diffuso resoconto delle visite che S. A. R. il Principe di Piemonte, durante il suo recente viaggio in Argentina, fece ai collegi salesiani della Repubblica, e cioè al *San José* di Rosario de Santa Fè, al *Tulio García Fernandes* di Tucumán, al *Pío X* di Cordoba, al *Don Bosco* di Mendoza, al *Pío IX* di Buenos Aires.

L'opuscolo, oltre che interessante documento di un avvenimento di notevole interesse per le nostre colonie di Argentina, è testimonianza dell'opera culturale che svolgono in quella repubblica i salesiani e degli alti sensi di patriottismo a cui si ispira il loro insegnamento.

*Atto finale della Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.* — (Roma, 15-31 maggio 1924). — Roma, 1924 — Tipografia della Camera dei Deputati (Ditta Carlo Colombo).

In elegante fascicolo in-4° di circa 100 pagine è pubblicato questo « Atto finale » documento riassuntivo dei principali dati relativi alla Conferenza Internazionale della emigrazione e dell'immigrazione, tenuta a Roma dal 15 al 31 maggio 1924, redatto in un solo originale, in lingua italiana, dal Presidente della Conferenza stessa, assistito dal Segretario, come disponeva la risoluzione adottata dalla Conferenza nella seduta plenaria del 31 maggio.

Di questo documento che è firmato, in data 10 giugno 1924, dal Presidente onorario della Conferenza Benito Mussolini, dal Presidente effettivo Giuseppe De Michelis e dal Segretario Tomaso Perassi e che fu, come di norma, depositato negli Archivi del R. Ministero degli Affari Esteri, fu disposta la pubblicazione il 10 ottobre u. s.

L'« Atto finale » comprende: la lista dei Governi che presero parte alla Conferenza internazionale dell'emigrazione ed immigrazione; — la composizione delle rispettive delegazioni designate ad assistere alla Conferenza; — la costituzione delle quattro Sezioni della Conferenza e il gruppo delle questioni che ciascuna Sezione aveva il compito di esaminare; — le risoluzioni adottate dalla Conferenza. Al testo di ciascuna risoluzione segue l'elenco delle Nazioni che votarono a favore della risoluzione stessa.

GRAPPA dott. CARLO. — *Il fenomeno emigratorio e la sua tutela giuridica.* —  
(Estratto da « L'Amministrazione Locale »). — Foligno, Reale Stabilimento Soc. Poligr. F. Salvati, 1924.

L'indole dell'opuscolo è ben sintetizzata dalle parole seguenti, che l'A. medesimo premette alle pagine del suo lavoro: « Senza nessuna pretesa, allo scopo soltanto di contribuire modestamente alla maggiore e necessaria conoscenza di uno dei più assillanti problemi della vita nazionale ». Ed in realtà, all'infuori di questo lodevole intento divulgativo, il lavoro non presenta alcun altro interesse.